

aggiunto, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate presso cui sono stati registrati i relativi atti deve recuperare nei confronti degli acquirenti la differenza fra l'imposta calcolata in base all'aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione dell'aliquota agevolata, nonché irrogare la sanzione amministrativa, pari al 30 per cento della differenza medesima".

6. Sono riconosciuti appartenenti al patrimonio dello Stato e alienati anche con le modalità e alle condizioni di cui all'articolo 29 i beni immobili non strumentali di proprietà dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato individuati dall'Agenzia del demanio con uno o più decreti dirigenziali, sulla base di elenchi predisposti dall'Amministrazione dei monopoli medesima, da emanare ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

7. Nell'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"2-bis. Con il regolamento previsto dal comma 1, sono altresì individuate le materie sulle quali i partecipanti dei fondi chiusi si riuniscono in assemblea per adottare deliberazioni vincolanti per la società di gestione del risparmio. L'assemblea delibera in ogni caso sulla sostituzione della società di gestione del risparmio, sulla richiesta di ammissione a quotazione ove non prevista e sulle modifiche delle politiche di gestione. L'assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione della società di gestione del risparmio anche su richiesta dei partecipanti che rappresentino almeno il 5 per cento del valore delle quote in circolazione e le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole dei partecipanti che rappresentano almeno il 30 per cento delle quote emesse. Le deliberazioni dell'assemblea sono trasmesse alla Banca d'Italia per l'approvazione. Esse si intendono approvate quando il diniego non sia stato adottato entro quattro mesi dalla trasmissione. All'assemblea dei partecipanti si applica, per quanto non disciplinato dalla presente disposizione e dal regolamento previsto dal comma 1, l'articolo 46, commi 2 e 3".

8. Nell'articolo 6 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, i commi 2 e 3 sono abrogati.

9. L'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è sostituito dal seguente:

"ART. 7 (*Regime tributario dei partecipanti*) – 1. Sui proventi di cui all'articolo 41, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla partecipazione a fondi comuni d'investimento immobiliare di cui all'articolo 6, comma 1, la società di gestione del risparmio opera una ritenuta del 12,50 per cento. La ritenuta si applica sull'ammontare dei proventi riferibili a ciascuna quota risultanti dai rendiconti periodici redatti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), numero 3), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, distribuiti in costanza di partecipazione nonché sulla differenza tra il valore di riscatto o di

liquidazione delle quote ed il costo di sottoscrizione o acquisto. Il costo di sottoscrizione o acquisto è documentato dal partecipante. In mancanza della documentazione il costo è documentato con una dichiarazione sostitutiva.

2. La ritenuta di cui al comma 1 è applicata a titolo d'acconto nei confronti di: *a)* imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa commerciale; *b)* società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate; società ed enti indicati nelle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui alla lettera *d)* del predetto articolo. Nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi da imposta sul reddito delle società, la ritenuta è applicata a titolo d'imposta. La ritenuta non è operata sui proventi percepiti dalle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e dagli organismi d'investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia e disciplinati dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

3. Non sono assoggettati ad imposizione i proventi di cui al comma 1 percepiti dai soggetti non residenti come indicati nell'articolo 6 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239”.

10. Le disposizioni del comma 8 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2004.

11. Le disposizioni del comma 9 hanno effetto per i proventi percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2004 sempre che riferiti a periodi di attività dei fondi che hanno inizio successivamente al 31 dicembre 2003.

12. Per i proventi di ogni tipo percepiti o iscritti in bilancio e riferiti a periodi di attività dei fondi chiusi fino al 31 dicembre 2003 continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, nel testo in vigore alla predetta data.

13. All'onere derivante dal presente articolo, pari ad euro 15.000.000 per gli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dal presente articolo ».

All'articolo 42:

l'espressione: « art. », ovunque ricorra, è sostituita dalla parola: « articolo »;

al comma 1, nel terzo periodo, le parole da « in base » fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « in base ad apposite convenzioni stipulate con l'INPS e con l'INAIL, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, da avvocati dipendenti da questi enti »;

al comma 4, nel primo periodo, le parole: « di cui al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « di invalidità civile, cecità e sordomutismo »; e, nel terzo periodo, la parola: « definite » è sostituita dalla seguente: « definiti »;

al comma 7, capoverso 2, l'espressione: « ASL » è sostituita dalle parole: « delle aziende sanitarie locali »;

al comma 10, nel primo periodo, le parole: « 2 milioni euro » sono sostituite dalle seguenti: « 2 milioni di euro » e nel secondo periodo, la parola: « corrispondete » è sostituita dalla seguente: « corrispondente »;

al comma 11, alinea, le parole: « di attuazione del codice di procedura civile » sono sostituite dalle seguenti: « per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie »;

al comma 11, capoverso « ART. 152 », è inserita la seguente rubrica: « (Esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali) »; le parole: « del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113 » sono sostituite dalle seguenti: « del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 » e le parole: « citato decreto legislativo n. 113 del 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 ».

All'articolo 43:

al comma 1, l'espressione: « DPR » è sostituita dalle parole: « decreto del Presidente della Repubblica »;

al comma 4, le parole: « a detto importo » sono sostituite dalle seguenti: « all'importo di cui al comma 3 ».

All'articolo 44:

ovunque ricorrano, le espressioni: « c.p.c. » e « art. » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « del codice di procedura civile » e « articolo »;

al comma 1, le parole: « ai commi 5 e 6 » sono sostituite dalle seguenti: « al comma 1 dell'articolo 14 della legge 1° marzo 1986, n. 64, e successive modificazioni, e al comma 6 »;

al comma 2, nel secondo periodo, dopo le parole: « versamento dei contributi previdenziali » la parola: « dell' » è sostituita dalla seguente: « dall' » e alla fine del comma sono aggiunti i seguenti periodi: « A decorrere dal 1° gennaio 2004 i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale e gli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad euro 5.000. Per il versamento del contributo da parte dei soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale si applicano le modalità ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla predetta gestione separata »;

al comma 3, alinea, le parole da: « successivamente » fino alla fine dell'alinea, sono sostituite dalle seguenti: « e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: »;

al comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente: « a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto” e, nell'alinea della lettera b), la parola: « sostituire » è soppressa;

al comma 5, nel primo periodo, la parola: « contenute » è sostituita dalla seguente: « contenuti » e, nel quarto periodo, l'espressione: « leg.vo » è sostituita dalla parola: « legislativo »;

al comma 6, le parole: « 2° comma » sono sostituite dalle seguenti: « secondo comma », e le parole: « così come modificato dall'art. 1 della legge 19 luglio 1994, n. 451 » sono sostituite dalle seguenti: « e successive modificazioni »;

al comma 7, l'espressione: « e/o » è sostituita dalla parola: « o »;

al comma 8, nel primo periodo, le parole: « e di quelle esercenti attività commerciali di cui all'art. 2 » sono sostituite dalle seguenti: « , nonché di quelle esercenti attività commerciali di cui all'articolo 1 »;

al comma 9, dopo la parola: « (INPDAP) », sono inserite le seguenti: « con riferimento » e, ovunque ricorrano, le parole: « all'articolo 7-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 4, commi 6-ter e 6-quater, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni »;

dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:

« 9-bis. Il comma 7 dell'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è sostituito dal seguente:

“7. Per gli anni 2004-2007 le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 6, 7 e 8, del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, si applicano anche ai lavoratori licenziati da enti non commerciali operanti nelle aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, con un organico superiore alle 2.000 unità lavorative, nel settore della sanità privata ed in situazione di crisi aziendale in seguito a processi di riconversione e ristrutturazione aziendale, nel limite massimo di 350 unità. Il trattamento economico, comprensivo della contribuzione figurativa e, ove spettanti, degli assegni per il nucleo familiare, è corrisposto in misura pari al massimo dell'indennità di mobilità prevista dalle leggi vigenti e per la durata di 48 mesi. Ai lavoratori di cui al presente comma si applicano, ai fini del trattamento pensionistico, le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e relativa tabella A, nonché le disposizioni di cui all'articolo 59, commi 6, 7, lettere a) e b), e 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449”.

9-ter. Al comma 8 dell'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono soppresses le parole: “di 6.667.000 euro per l'anno 2003”.

Al medesimo comma le parole: “di 10.467.000 euro per l’anno 2004 e di 3.800.000 euro per l’anno 2005” sono sostituite dalle seguenti: “di 6.400.000 euro per gli anni 2004, 2005, 2006 e 2007”.

9-quater. Le dotazioni del Fondo di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono incrementate nella misura di 2.600.000 euro per l’anno 2005 e di 6.400.000 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007. All’onere per gli anni 2005, 2006 e 2007 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell’anno 2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo dicastero.

9-quinquies. I soggetti di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 1° gennaio 2002, secondo le modalità previste dal medesimo articolo 3 del citato decreto legislativo, possono esercitare tale facoltà entro il 31 marzo 2004 ».

All’articolo 45:

nella rubrica, le parole: « legge 335/95 » sono sostituite dalle seguenti: « legge 8 agosto 1995, n. 335 »;

al comma 1, dopo la parola: « contributiva » è inserita la seguente: « pensionistica ».

All’articolo 47:

al comma 3, nel primo periodo, le parole: « all’articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 » sono sostituite dalle seguenti: « al comma 1 » e le parole: « iscritti all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, gestita dall’INAIL » sono soppresse e, nel secondo periodo, le parole: « approvato con D.P.R. » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al decreto del Presidente della Repubblica »;

al comma 5, le parole: « al comma 3 » sono sostituite dalle seguenti: « al comma 1 »;

dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:

« 6-bis. Sono comunque fatte salve le previgenti disposizioni per i lavoratori che abbiano già maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il diritto al trattamento pensionistico anche in base ai benefici previdenziali di cui all’articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, nonché coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto, fruiscano dei trattamenti di mobilità, ovvero che abbiano definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento.

6-ter. I soggetti cui sono stati estesi, sulla base del presente articolo, i benefici previdenziali di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257, come rideterminati sulla base del presente articolo, qualora siano destinatari di benefici previdenziali che comportino, rispetto ai regimi pensionistici di appartenenza, l'anticipazione dell'accesso al pensionamento, ovvero l'aumento dell'anzianità contributiva, hanno facoltà di optare tra i predetti benefici e quelli previsti dal presente articolo. Ai medesimi soggetti non si applicano i benefici di cui al presente articolo, qualora abbiano già usufruito dei predetti aumenti o anticipazioni alla data di entrata in vigore del presente decreto.

6-quater. All'onere relativo all'applicazione dei commi 6-bis e 6-ter, valutato in 75 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

6-quinquies. In caso di indebito pensionistico derivante da sentenze con le quali sia stato riconosciuto agli interessati il beneficio pensionistico previsto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, riformate nei successivi gradi di giudizio in favore dell'ente previdenziale, non si dà luogo al recupero degli importi ancora dovuti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

All'articolo 48:

le espressioni: « % » e « art. », ovunque ricorrano, sono sostituite, rispettivamente, dalle parole: « per cento » e « articolo »;

al comma 5, alinea, l'espressione: « d.P.R. » è sostituita dalle parole: « regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica »;

al comma 5, lettera a), la parola: « farmacologia » è sostituita dalla seguente: « farmacologica »;

al comma 5, lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I dati del monitoraggio sono comunicati mensilmente al Ministero dell'economia e delle finanze »;

al comma 5, lettera c), dopo le parole: « criteri di costo » sono inserite le seguenti: « e di », e l'espressione: « G.U. » è sostituita dalle parole: « Gazzetta Ufficiale n. 207 »;

al comma 5, lettera f), nel terzo periodo, dopo le parole: « articolo 4, comma 3 », sono inserite le seguenti: « del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla » e la parola: « della » è soppressa;

al comma 5, lettera l), dopo le parole: « delle terapie » le parole: « e delle » sono sostituite dalle seguenti: « contro le »;

al comma 6, le parole: « del comma 5 » sono soppresse;

al comma 15, le parole: « articoli 8 e seguenti » sono sostituite dalle seguenti: « articoli 8 e 9 »;

al comma 20, le parole: « un migliore » sono sostituite dalle seguenti: « una migliore »;

ai commi 23 e 31, la parola: « abrogate » è sostituita dalla seguente: « soppresse »;

al comma 32, le parole: « art. 9, comma 5, della legge 8 agosto 2002, n. 178 » sono sostituite dalle seguenti: « articolo 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 »;

al comma 33, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , n. 3, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2001 ».

L'articolo 50 è sostituito dal seguente:

« ART. 50. - (Disposizioni in materia di monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie). – 1. Per potenziare il monitoraggio della spesa pubblica nel settore sanitario e delle iniziative per la realizzazione di misure di appropriatezza delle prescrizioni, nonché per l'attribuzione e la verifica del *budget* di distretto, di farmacovigilanza e sorveglianza epidemiologica, il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto adottato di concerto con il ministero della salute e con la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, definisce i parametri della Tessera del cittadino (TC); il Ministero dell'economia e delle finanze cura la generazione e la progressiva consegna della TC, a partire dal 1° gennaio 2004, a tutti i soggetti già titolari di codice fiscale nonché ai soggetti che fanno richiesta di attribuzione del codice fiscale ovvero ai quali lo stesso è attribuito d'ufficio. La TC reca in ogni caso il codice fiscale del titolare, anche in codice a barre nonché in banda magnetica, quale unico requisito necessario per l'accesso alle prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN).

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, entro il 15 dicembre 2003 approva i modelli di ricettari medici standardizzati e di ricetta medica a lettura ottica, ne cura la successiva stampa e distribuzione alle aziende sanitarie locali, alle aziende ospedaliere e, ove autorizzati dalle regioni, agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ed ai policlinici universitari, che provvedono ad effettuarne la consegna individuale a tutti i medici del SSN abilitati dalla regione ad effettuare prescrizioni, da tale momento responsabili della relativa custodia. I modelli equivalgono a stampati per il fabbisogno delle amministrazioni dello Stato.

3. Il modello di ricetta è stampato su carta filigranata ai sensi del decreto del Ministro della sanità 11 luglio 1988, n. 350, e, sulla base di quanto stabilito dal medesimo decreto, riproduce le nomenclature e i campi per l'inserimento dei dati prescritti dalle vigenti disposizioni in materia. Il vigente codice a barre è sostituito da un analogo codice che esprime il numero progressivo regionale di ciascuna ricetta; il codice a barre è stampato sulla ricetta in modo che la sua lettura ottica non comporti la procedura di separazione del tagliando di cui all'articolo 87 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Sul modello di ricetta figura in ogni caso un campo nel quale, all'atto della

compilazione, è riportato sempre il numero complessivo dei farmaci ovvero degli accertamenti specialistici prescritti. Nella compilazione della ricetta è sempre riportato il solo codice fiscale dell'assistito, in luogo del codice sanitario.

4. Le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere e, ove autorizzati dalle regioni, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ed i policlinici universitari consegnano i ricettari ai medici del SSN di cui al comma 2, in numero definito, secondo le loro necessità, e comunicano immediatamente al Ministero dell'economia e delle finanze, in via telematica, il nome, il cognome, il codice fiscale dei medici ai quali è effettuata la consegna, l'indirizzo dello studio, del laboratorio ovvero l'identificativo della struttura sanitaria nei quali gli stessi operano, nonché la data della consegna e i numeri progressivi regionali delle ricette consegnate. Con provvedimento dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità della trasmissione telematica.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze cura il collegamento, mediante la propria rete telematica, delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e dei policlinici universitari di cui al comma 4, delle farmacie, pubbliche e private, dei presidi di specialistica ambulatoriale e degli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari, di seguito denominati, ai fini del presente articolo, "strutture di erogazione di servizi sanitari". Con provvedimento dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, sono stabiliti i parametri tecnici per la realizzazione del *software* certificato che deve essere installato dalle strutture di erogazione di servizi sanitari, in aggiunta ai programmi informatici dagli stessi ordinariamente utilizzati, per la trasmissione dei dati di cui ai commi 6 e 7; tra i parametri tecnici rientra quello della frequenza temporale di trasmissione dei dati predetti.

6. Le strutture di erogazione di servizi sanitari effettuano la rilevazione ottica e la trasmissione dei dati di cui al comma 7, secondo quanto stabilito nel predetto comma e in quelli successivi. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, stabilisce, con decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, le regioni e le date a partire dalle quali le disposizioni del presente comma e di quelli successivi hanno progressivamente applicazione. Per l'acquisto e l'installazione del *software* di cui al comma 5, secondo periodo, alle farmacie private di cui al primo periodo del medesimo comma è riconosciuto un contributo pari ad euro 250, sotto forma di credito d'imposta fruibile anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente alla data nella quale il Ministero dell'economia e delle finanze comunica, in via telematica alle farmacie medesime avviso di corretta installazione e funzionamento del predetto *software*. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi, nonché del valore della produzione dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Al relativo onere, valutato in 4 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede nell'ambito delle risorse di cui al comma 12.

7. All'atto della utilizzazione di una ricetta medica recante la prescrizione di farmaci, sono rilevati otticamente i codici a barre relativi al numero progressivo regionale della ricetta, ai dati delle singole confezioni dei farmaci acquistati nonché il codice a barre della TC; sono comunque rilevati i dati relativi alla esenzione. All'atto della utilizzazione di una ricetta medica recante la prescrizione di prestazioni specialistiche, sono rilevati otticamente i codici a barre relativi al numero progressivo regionale della ricetta nonché il codice a barre della TC; sono comunque rilevati i dati relativi alla esenzione nonché inseriti i codici del nomenclatore delle prestazioni specialistiche. In ogni caso, è previamente verificata la corrispondenza del codice fiscale del titolare della TC con quello dell'assistito riportato sulla ricetta; in caso di assenza del codice fiscale sulla ricetta, quest'ultima non può essere utilizzata, salvo che il costo della prestazione venga pagato per intero. In caso di utilizzazione di una ricetta medica senza la contestuale esibizione della TC, il codice fiscale dell'assistito è rilevato dalla ricetta.

8. I dati rilevati ai sensi del comma 7 sono trasmessi telematicamente al Ministero dell'economia e delle finanze; il *software* di cui al comma 5 assicura che gli stessi dati vengano rilasciati ai programmi informatici ordinariamente utilizzati dalle strutture di erogazione di servizi sanitari, fatta eccezione, relativamente al codice fiscale dell'assistito, per le farmacie, pubbliche e private. Il predetto *software* assicura altresì che in nessun caso il codice fiscale dell'assistito possa essere raccolto o conservato in ambiente residente, presso le farmacie, pubbliche e private, dopo la conferma della sua ricezione telematica da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.

9. Al momento della ricezione dei dati trasmessi telematicamente ai sensi del comma 8, il Ministero dell'economia e delle finanze, con modalità esclusivamente automatiche, li inserisce in archivi distinti e non interconnessi, uno per ogni regione, in modo che sia assolutamente separato, rispetto a tutti gli altri, quello relativo al codice fiscale dell'assistito. Con provvedimento dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i dati che le regioni, nonché i Ministeri e gli altri enti pubblici di rilevanza nazionale che li detengono, trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze, con modalità telematica, nei trenta giorni successivi alla data di emanazione del predetto provvedimento, per realizzare e diffondere in rete, alle regioni e alle strutture di erogazione di servizi sanitari, l'allineamento dell'archivio dei codici fiscali con quello degli assistiti e per disporre le codifiche relative al prontuario farmaceutico nazionale e al nomenclatore ambulatoriale.

10. Al Ministero dell'economia e delle finanze non è consentito trattare i dati rilevati dalla TC degli assistiti; allo stesso è consentito trattare gli altri dati di cui al comma 7 per fornire periodicamente alle regioni gli schemi di liquidazione provvisoria dei rimborsi dovuti alle strutture di erogazione di servizi sanitari. Gli archivi di cui al

comma 9 sono resi disponibili all'accesso esclusivo, anche attraverso interconnessione, alle aziende sanitarie locali di ciascuna regione per la verifica ed il riscontro dei dati occorrenti alla periodica liquidazione definitiva delle somme spettanti, ai sensi delle disposizioni vigenti, alle strutture di erogazione di servizi sanitari. Con protocollo approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze, dal Ministero della salute d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e dalle regioni, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti i dati contenuti negli archivi di cui al comma 9 che possono essere trasmessi al Ministero della salute e alle regioni, nonché le modalità di tale trasmissione.

11. L'adempimento regionale, di cui all'articolo 52, comma 4, lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ai fini dell'accesso all'adeguamento del finanziamento del SSN per gli anni 2003, 2004 e 2005, si considera rispettato dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo. Tale adempimento s'intende rispettato anche nel caso in cui le regioni e le province autonome dimostrino di avere realizzato direttamente nel proprio territorio sistemi di monitoraggio delle prescrizioni mediche nonché di trasmissione telematica al Ministero dell'economia e delle finanze di copia dei dati dalle stesse acquisiti, i cui *standard* tecnologici e di efficienza ed effettività, verificati d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, risultino non inferiori a quelli realizzati in attuazione del presente articolo. Con effetto dal 1° gennaio 2004, tra gli adempimenti cui sono tenute le regioni, ai fini dell'accesso all'adeguamento del finanziamento del SSN relativo agli anni 2004 e 2005, è ricompresa anche l'adozione di tutti i provvedimenti che garantiscono la trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze, da parte delle singole aziende sanitarie locali e aziende ospedaliere, dei dati di cui al comma 4.

12. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

13. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabile le modalità per il successivo e progressivo assorbimento, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, della TC nella carta nazionale dei servizi di cui all'articolo 52, comma 9, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 ».

All'articolo 51:

al comma 1, le parole: « e di 330 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « e 330 milioni »;

dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

« 1-bis. Alla regione Sicilia, per la definizione dei rapporti finanziari pregressi fino al 31 dicembre 2001 con lo Stato, è riconosciuto, in applicazione dell'articolo 5 del protocollo d'intesa sottoscritto in data 10 maggio 2003 tra la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell'economia e delle finanze e la regione Sicilia, un limite di impegno quindicennale dell'importo di 65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2004.

1-ter. All'onere recato dal comma 1-bis, pari a 65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2004, si provvede, per ciascuno degli anni 2004 e 2005, mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1-quater. All'articolo 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, a completamento della relazione previsionale e programmatica, un'unica relazione di sintesi sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate e sui risultati conseguiti, con particolare riguardo alla ricaduta occupazionale, alla coesione sociale e alla sostenibilità ambientale, nonché alla ripartizione territoriale degli interventi”.

1-quinquies. Il comma 2 dell'articolo 20 della legge 17 maggio 1999, n. 144, è abrogato ».

Dopo l'articolo 52, è inserito il seguente:

« ART. 52-bis. (Modifica all'articolo 5 del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441). 1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441, e successive modificazioni, le parole: “è prorogato di due anni” sono sostituite dalle seguenti: “è prorogato di tre anni”.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 38.734 euro per l'anno 2003 ed a 232.406 euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

All'allegato 1:

nel titolo, le parole: « articolo 7, comma 2, » sono sostituite dalle seguenti: « articolo 32 »;

nel paragrafo: « Procedura per la sanatoria edilizia », secondo periodo, alla lettera a), le parole: « tabella A » sono sostituite dalle seguenti: « tabella C » e, alla lettera b), le parole: « tabella B » sono sostituite dalle seguenti: « tabella D ».

(A.C. 4447 – Sezione 3)

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE
AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

TITOLO I

DISPOSIZIONI PER FAVORIRE
LO SVILUPPO

CAPO I

INNOVAZIONE E RICERCA

ART. 1.

(Detassazione degli investimenti in ricerca e sviluppo, tecnologia digitale, export, quotazione in borsa, stage aziendali per studenti).

Sopprimerlo.

Conseguentemente:

sopprimere gli articoli 11, 12, 16, 17, 19, 21, comma 1, 31, 32-bis, e 41.

dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-bis. *(Disposizioni in materia di politiche sociali).* – 1. Integrare quanto previsto dall'articolo 80, comma 2 della legge n. 388 del 2000 con l'inserimento del riconoscimento dei benefici per i familiari di persone handicappate in situazioni di

gravità anche a coloro che da oltre cinque anni sono stati già riconosciuti invalidi per la stessa patologia valutata come grave ai sensi della legge n. 104 del 1992.

1. 30. (ex 21. 09.) Rizzo, Pistone, Maura, Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Sopprimerlo.

Conseguentemente:

sopprimere gli articoli 11, 12, 16, 17, 19, 21, comma 1, 31, 32-bis, e 41.

all'articolo 44, aggiungere, in fine, il seguente comma:

9-sexies. Al comma 3, numero 2), dell'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sono aggiunte, in fine, le parole: « e, a decorrere dal 1° gennaio 1996, dell'assegno vitalizio di benemerenzza ai perseguitati politici antifascisti di cui all'articolo 4 della legge 24 aprile 1967, n. 261 ».

1. 31. (ex 44. 70.) Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Sopprimerlo.

Conseguentemente:

sopprimere gli articoli 11, 12, 16, 17, 19, 21, comma 1, 31, 32-bis, e 41.

dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis. (Codice fiscale dei pensionati). — 1. Gli enti erogatori di trattamenti pensionistici possono presentare all'anagrafe tributaria la domanda di attribuzione del numero di codice fiscale per i beneficiari di prestazioni che risiedono all'estero.

1. 32. (ex 44. 06.) Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. (Detassazione degli investimenti in ricerca e sviluppo, per il risparmio energetico, la riduzione delle emissioni, l'export, la quotazione in borsa e gli stage aziendali per studenti). — 1. Per i soggetti in attività alla data di entrata in vigore del presente decreto, in aggiunta alla ordinaria deduzione, è escluso dall'imposizione sul reddito d'impresa:

a) un importo pari al dieci per cento dei costi di ricerca e di sviluppo iscrivibili tra le immobilizzazioni immateriali. La percentuale di cui al periodo precedente è elevata al venti per cento per gli investimenti ambientali, intendendosi tali i costi di ricerca e sviluppo di processi e prodotti a ridotto impatto ambientale iscrivibili tra le immobilizzazioni immateriali di cui all'articolo 2424, primo comma, lettera b), n. I, del codice civile, ivi compresi i costi dei diritti di brevetto industriale e di utilizzazione di opere dell'ingegno che comportano innovazioni tecnologiche nei processi produttivi che determinano risparmio energetico, risparmio idrico e riduzione delle emissioni inquinanti, nonché i costi di acquisto delle immobilizzazioni materiali, di cui al citato articolo 2424, primo comma, lettera b), n. II, del codice civile, necessarie per prevenire, ridurre e riparare i danni ambientali, con particolare riferimento agli investimenti in beni strumentali — impianti, macchinari e at-

trezzature industriali — volti all'adozione di cicli produttivi a ridotto consumo energetico ed idrico e a basse emissioni inquinanti, restano esclusi dall'agevolazione gli investimenti realizzati in attuazione di obblighi di legge; ai fini dell'agevolazione si intendono comunque inclusi nella fattispecie di cui al secondo periodo della presente lettera gli investimenti ambientali in beni materiali e immateriali direttamente funzionali alla partecipazione al sistema comunitario di ecogestione ed audit (EMAS), di cui di cui al regolamento (CE) n. 761 del 2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, e all'ottenimento della registrazione del marchio di qualità ecologica Ecolabel, di cui al regolamento (CE) n. 1980 del 2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativamente ai prodotti cui esso risulta applicabile ai sensi della normativa comunitaria; agli importi di cui sopra si aggiunge il 30 per cento dell'eccedenza rispetto alla media degli stessi costi sostenuti nei tre periodi d'imposta precedenti; la percentuali del 10 e del 30 per cento si applicano all'ammontare delle spese sostenute dalle piccole e medie imprese, come definite dall'Unione europea, che, nell'ambito di distretti industriali o filiere produttive, si aggregano in numero non inferiore a dieci, utilizzando nuove strutture consortili o altri strumenti contrattuali per realizzare sinergie nelle innovazioni informatiche. L'efficacia delle disposizioni di cui al precedente periodo è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea;

b) l'importo delle spese direttamente sostenute per la partecipazione espositiva di prodotti in fiere all'estero; sono comunque escluse le spese per sponsorizzazioni;

c) l'ammontare delle spese sostenute per stage aziendali destinati a studenti di corsi d'istruzione secondaria o universita-

ria, ovvero a diplomati o laureati per i quali non sia trascorso più di un anno dai termine del relativo corso di studi;

d) l'ammontare delle spese sostenute per la quotazione in un mercato regolamentato di cui all'articolo 11.

2. Per il secondo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche è calcolato, in base alle disposizioni della legge 23 marzo 1977, n. 97, assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni di cui al presente articolo.

2-bis. Le imprese che pianificano e operano gli investimenti detassati di cui al comma 1, ne rilevano progressivamente i dati su apposito prospetto sezionale, in cui è data specifica evidenza della tipologia e delle finalità delle spese sostenute, sottoscritto dal legale rappresentante. L'Agenzia delle entrate disciplina le ulteriori modalità di comunicazione, a consuntivo, con provvedimento del direttore della stessa Agenzia.

3. Ai fini di cui al comma 1, l'attestazione di effettività delle spese sostenute è rilasciata con riferimento a quanto indicato nel prospetto sezionale di cui al comma 2-bis dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale. L'effettività delle spese di cui alla lettera c) del comma 1 è comprovata dalle convenzioni stipulate con gli istituti di appartenenza degli studenti, da attestazioni concernenti l'effettiva partecipazione degli stessi o da altra idonea documentazione.

4. L'incentivo di cui al presente articolo si applica alle spese sostenute nel primo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Per gli investimenti di cui al comma 1, lettera a), il beneficio spetta nei limiti del 25 per cento della media dei redditi relativi, nel massimo, ai tre esercizi precedenti al periodo di imposta cui si applicano le disposizioni del presente articolo. Ai fini del primo periodo gli esercizi in perdita non sono presi in considerazione.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:

ART. 52-ter. — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 10 per cento.

1. 10. Benvenuto, Pistone, Cima, Buemi, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tollotti.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. (*Detassazione degli investimenti in ricerca e sviluppo, tecnologia digitale, export, quotazione in borsa, stage aziendali per studenti*). — 1. Per i soggetti in attività alla data di entrata in vigore del presente decreto, in aggiunta alla ordinaria deduzione è escluso dall'imposizione sul reddito d'impresa:

a) per tre anni un importo pari al cinquanta per cento dei costi di ricerca e di sviluppo di qualunque natura, compresi quelli nelle innovazioni informatiche;

b) l'importo delle spese direttamente sostenute per la partecipazione espositiva di prodotti in fiere all'estero, sono comunque escluse le spese per sponsorizzazioni;

c) l'ammontare delle spese sostenute per stage aziendali destinati a studenti di corsi d'istruzione secondaria o universitaria, ovvero a diplomati o laureati per i quali non sia trascorso più di un anno dal termine del relativo corso di studi;

d) l'ammontare delle spese sostenute per la quotazione in un mercato regolamentato di cui all'articolo 11.

2. Le imprese che pianificano e operano gli investimenti detassati di cui al comma 1, ne rilevano progressivamente i dati su apposito prospetto sezionale, sottoscritto dal legale rappresentante. L'Agenzia delle entrate disciplina le ulteriori modalità di comunicazione, a consuntivo, con provvedimento del direttore della stessa Agenzia.

3. Ai fini di cui al comma 1, l'attestazione di effettività delle spese sostenute è rilasciata con riferimento a quanto indicato nel prospetto sezionale di cui al comma 2-bis dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale. L'effettività delle spese di cui alla lettera c) del comma 1 è comprovata dalle convenzioni stipulate con gli istituti di appartenenza degli studenti, da attestazioni concernenti l'effettiva partecipazione degli stessi o da altra idonea documentazione.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente articolo:

ART. 52-ter. — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla

vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 20 per cento.

1. 1. Grandi, Benvenuto, Pistone, Buemi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: immobilizzazioni immateriali aggiungere le seguenti: nonché degli investimenti direttamente sostenuti in tecnologie digitali, volte a innovazioni di prodotto, di processo ed organizzative;

Conseguentemente, all'articolo 39, dopo il comma 14-quinquies, aggiungere il seguente:

14-quinquies — 1. L'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

1. 12. Magnolfi, Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia.

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: immobilizzazioni immateriali, aggiungere le seguenti: nonché degli investimenti direttamente sostenuti in tecnologie digitali, volte a innovazioni di prodotto, di processo e organizzative.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente articolo:

ART. 52-ter. — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 20 per cento.

1. 7. Tocci, Grignaffini, Martella, Lolli, Sasso, Chiaromonte, Capitelli, Giulietti, Carli.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: le stesse percentuali fino a: sostenute dalle con le seguenti: l'importo pari al dieci per cento è elevato al trenta per cento per le.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente:

ART. 52-ter. — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 20 per cento.

- 1. 3.** Tocci, Martella, Grignaffini, Lolli, Chiaromonte, Carli, Capitelli, Sasso, Giulietti.

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) l'importo delle spese sostenute per contratti di ricerca o di ricerca e innovazioni stipulati con Università ed Enti pubblici di ricerca.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente articolo:

ART. 52-ter. — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 20 per cento.

- 1. 4.** Tocci, Grignaffini, Martella, Sasso, Capitelli, Chiaromonte, Lolli, Carli, Giulietti.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: direttamente sostenute con le seguenti: sostenute direttamente, o tramite i Consorzi export.

- 1. 16.** Raffaella Mariani.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

c-bis) l'ammontare delle spese sostenute dalle piccole imprese, anche riunite in consorzio, per la promozione di interventi finalizzati al risparmio o all'efficienza energetica, nonché alla riduzione dei rifiuti e delle emissioni liquide o gassose.

c-ter) ai maggiori oneri derivanti dalla lettera *c-bis*), stimati in 100 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2004-2005, nell'ambito dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

- 1. 14.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) un importo pari al 50 per cento del costo del lavoro riferito alle unità di personale assunte con contratto di dipendenza a tempo indeterminato, ad incremento della base occupazionale, nell'ambito dei titolari di dottorato di ricerca o possessori di altro titolo di formazione *post-laurea*, conseguito anche all'estero, ricercatori universitari, tecnologici e tecnici di ricerca;.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente:

ART. 52-ter. — 1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni: